

AVAID

Association de Volontaires pour l'Aide au Développement
Associazione Volontari per l'Aiuto allo Sviluppo
Verein Freiwilliger für die Entwicklungshilfe

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 Ragione Sociale

Sotto la ditta Association de Volontaires pour l'Aide au Développement, Associazione Volontari per l'Aiuto allo Sviluppo, Verein Freiwilliger für die Entwicklungshilfe (AVAID) è costituita una associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

Art.2 Sede

La sede dell'Associazione è a Lugano.

Art.2 bis Sezioni Cantonali

L'Associazione può costituire Sezioni Cantonali che sono abilitate a presentarsi ai donatori e agli sponsors privati e pubblici come una Sezione Cantonale dell'Associazione. Esse non hanno personalità giuridica autonoma.

Le Sezioni Cantonali restano sottomesse alle decisioni finali degli organi dell'Associazione.

Art.3 Scopo

L'Associazione ha per scopo:

- a) di sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi relativi ai Paesi in via di sviluppo;
- b) di formare volontari, attraverso una preparazione umana e professionale appropriata, che cooperino alla crescita sociale e economica dei Paesi in via di sviluppo;
- c) di promuovere e realizzare dei programmi di sviluppo nei Paesi emergenti, che si sforzino di coinvolgere tutti i settori della vita economica e sociale delle zone di intervento, con

l'impiego di volontari e esperti, in collaborazione con le popolazioni interessate ed in armonia con i programmi di sviluppo locali;

- d) di collaborare con le Istituzioni, le Organizzazioni, le Autorità sia nazionali che internazionali coinvolte nella cooperazione in favore dei Paesi in via di sviluppo;
- e) d'aderire a Organizzazioni, Unioni, Federazioni nazionali e internazionali che perseguono lo stesso scopo;
- f) d'esercitare, in oltre, tutte le altre attività che possano aiutare il raggiungimento dello scopo, in particolare procurando e raccogliendo i mezzi finanziari necessari.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

Art.4 Soci

Sono soci fondatori tutte le persone fisiche o morali che hanno dato la loro adesione prima o durante l'assemblea costitutiva.

Possono presentare domanda d'ammissione all'associazione tutte le persone fisiche o morali che ne condividono gli scopi.

Le domande d'ammissione sono indirizzate al Comitato, che le accetta o le respinge senza obbligo di motivazione.

Art.5 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Comitato;
- c) l'Organo di revisione.

Art.6 Assemblea generale

L'Assemblea generale si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno, al più tardi sei mesi dopo la chiusura d'esercizio sociale. Essa si riunisce in seduta straordinaria qualora il Comitato o un quinto dei soci ne faccia domanda.

L'Assemblea generale ha le seguenti competenze:

- a) adottare e modificare lo statuto;
- b) eleggere i membri del Comitato;
- c) esaminare e approvare il rapporto del comitato e i conti;
- d) decidere le questioni generali concernenti l'orientamento o l'attività dell'Associazione;
- e) statuire in ultima istanza sulle divergenze che possono nascere all'interno dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Egli può farsi rappresentare all'assemblea generale, dando delega scritta ad un altro socio avente diritto a partecipare.

Art.7 Comitato

Il Comitato è eletto per tre anni dall'Assemblea generale ed è composto da almeno tre membri. Esso elegge il suo Presidente e nomina un tesoriere e un segretario.

Il Comitato ha le seguenti competenze:

- a) gestire gli affari ordinari dell'Associazione;
- b) rappresentare l'Associazione davanti a terzi mediante firma collettiva a due;
- c) convocare l'Assemblea generale;
- d) presentare all'Assemblea generale il rapporto di gestione e i conti;
- e) decidere l'ammissione di nuovi soci;

Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di uguaglianza, il voto del Presidente è preponderante.

I membri del Comitato non ricevono alcun compenso.

Art.8 Organo di Revisione

L'organo di revisione è composta da almeno un revisore dei conti, nominato per tre anni dall'Assemblea generale. Egli ha l'incarico di presentare all'Assemblea generale ordinaria il rapporto di revisione.

Art.9 Risorse

Le risorse dell'Associazione sono costituite dalle quote sociali, donazioni e legati e altri contributi di natura finanziaria versati da persone fisiche o giuridiche.

Art.10 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso soltanto dall'Assemblea generale straordinaria, appositamente convocata a questo scopo e con la maggioranza dei tre quarti dei soci presenti.

In caso di scioglimento, i beni dell'Associazione saranno attribuiti alla Croce Rossa Internazionale, con sede a Ginevra.

Questo Statuto è stato adottato dall'Assemblea costitutiva dell'associazione tenutasi a Friburgo il 12 novembre 1995 e modificato dalle Assemblee generali ordinarie tenutesi a Lugano il 21 maggio 1998 e il 5 giugno 1999.